



# Il Questore della Provincia di Biella

## TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'art. 110 del R.D. n°773/1931 T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del R.D. n°635/1940 Reg. Es. del T.U.L.P.S., a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del pubblico interesse ed al fine di tutelare le fasce deboli ed arginare il rischio di dipendenza dal gioco, sono VIETATI i seguenti giochi ed imposte le seguenti prescrizioni:

### CARTE

Baccarà	Erbette o Punto del Marinaio	Mans	Poker	Tre Carte
Bassetta	Fante di Picche	Mazzetti	Primiera	Trentacinque
Bestia	Farnone	Mignon	Quindici o Diavolo	Trente e Quarante
Briscola Francese	Goffo	Naso	Ramino	Undici e Mezzo
Caratella	Kong-Keng	Nove o Baccarà	Rolletta	Ventuno o Black Jack
Chemin de Fer	Lanzicheneco	Pariglia	Sette e Mezzo	Zecchinetta
Cocincina	Macao o Gioco del Nove	Pitocchetto	Stop	Texas Holdem o Poker Sportivo

### BIGLIARDO

Battifondo	Bismark	Giardinetto	Ponte	Rossa Nera
Bigliardino Inglese	Carolina	Macao con Bigliardo	Pulla	
Biglia all'angolo delle Buche	Carrettella	Nove	Rossa Bianca	

### ALTRI GIOCHI

Bianca o Bella Bianca	Dadi	Lotteria Mercantile	Rollina	Testa o Croce
Bull	Fiera	Mahjong	Roulette	Tiro al Banco
Bigliardino Inglese o Francese	Foot-ball Star	Morra	Sfera Gigante	Virotto
Carosello	Gru Magnetica	Polo o Bicicletta	Slot Machine	Zurlo o Trottoia

### APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMACI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E GIOCO

- Gli apparecchi di cui sopra sono disciplinati dall'art. 110 del R.D. n°773/1931 T.U.L.P.S., in seguito per semplificazione solo T.U.L.P.S., e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. emanati in materia.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni sui parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b in relazione alle tipologie degli esercizi in cui è esercitata l'attività di gioco.
- Permangono vigenti le disposizioni dettate dai Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 18.01.2007 e del 27.10.2003 relativamente ai parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S..
- All'interno delle sale Bingo gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S. devono essere collocati in ambienti separati a quelli in cui si svolge l'attività di gioco principale.
- Nel caso in cui all'interno di un esercizio siano previsti apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S., unitamente ad apparecchi di tipologie diverse, i primi devono essere collocati in aree separate specificatamente dedicate.
- Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S., in presenza di offerta differenziata di gioco, non può essere superiore al doppio del numero degli apparecchi di altre tipologie installati presso il medesimo esercizio.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18, l'utilizzo delle altre tipologie di apparecchi è vietato ai minori di anni 16.
- La messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a e b T.U.L.P.S. è consentita dalle ore 09.00 alle 23.00.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- La presente tabella deve essere esposta, in luogo ben visibile alla clientela, nelle sale da biliardo e da gioco ed in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati, all'interno dei quali viene esercitata qualsivoglia tipologia di gioco lecito.
- E' vietato organizzare e gestire l'attività di scommesse fuori dai casi previsti dalla legge nonché mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
- Sono vietati tutti i giochi d'azzardo o comunque tutti quelli, se non espressamente autorizzati, in cui viene posto in palio denaro o beni materiali anche se non riportati nella presente tabella.
- E' vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno e/o violento, o che comunque possano creare forme di imitazione diseducativa nei minori.
- E' vietato l'ingresso ai minori degli anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, negli ambienti dedicati di cui all'art. 9 lettera f del Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 22.01.2010, in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettera b del T.U.L.P.S., ed in tutti gli esercizi in cui si esercita l'attività di scommesse.
- Nei giorni feriali del calendario scolastico è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso di apparecchi da gioco e di impedire qualsiasi attività di gioco lecito, sino alle ore 13.00, ai minori di anni 16.

La presente tabella è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti, ogni violazione della stessa, se non diversamente previsto dalla legge o da norme speciali in materia, sarà punita ai sensi degli artt. 9 e 17 bis c. 2 del T.U.L.P.S.

Biella, 29.11.2012

Vidimazione a cura dell'Autorità comunale.

**IL SINDACO**  
Dott. ...

Il Questore  
Mondelli